

TI_GERICHTE 90.1995.7 vom 6. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1995.7

FR: TI_GERICHTE 90.1995.7 du 6 février 1997

IT: TI_GERICHTE 90.1995.7 del 6 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione. L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995). Il disposto va interpretato alla luce dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 LALPT, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.

E. 2

. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv. 3 LPT: "Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti". Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.

E. 6

Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L'idoneità all'edificazione e le altre caratteristiche del comparto territoriale all'esame saranno singolarmente esaminate di seguito.

E. 6.1

Dalla relazione tecnico-economica (allestita dallo studio d'ingegneria ing. _____ nel gennaio 1992), si evince che la contenibilità teorica del PR è di 19'604 unità insediative, di cui 12'071 abitanti e 6'198 posti-lavoro. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 4'718 unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 7'353 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995). Per sfruttare appieno il potenziale edificatorio previsto dal PR dovrebbe quindi verificarsi, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all'art. 15 LPT), un aumento della popolazione pari al 64% circa rispetto a quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l'evoluzione demografica registrata nel comune nell'ultimo decennio rende altamente improbabile l'esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall'Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 6'585 unità nel 1980 a 6'982 nel 1990, facendo registrare un aumento pari al 6%. Quindi siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto. Il pianificatore medesimo, nella sua relazione tecnico-economica di cui sopra, ha evidenziato che : "... l'incremento annuale medio per il periodo 1981-90 è stato di ca. 40 nuovi abitanti, quindi anche riproponendo prudenzialmente il tasso di crescita annuo del 1% (corrispondente a circa 70 abitanti) - già ipotizzato nel rapporto sull'evoluzione demografica ed economica (1983) - si raggiungerebbe fra 15 anni una nuova base demografica di ca. 8'100. Questa previsione si situa decisamente al di sotto della contenibilità teorica del nuovo piano regolatore di 12'071, per la residenza esiste quindi un discreto margine insediativo rispetto ai fabbisogni prevedibili per il prossimo futuro ” (cfr. pag. 5 del rapporto). E ancora più sotto: "... il divario fra contenibilità teorica e prospettive di sviluppo reale non giustifica l'ampliamento delle zone edificabili ”. Per finire a pagina 11 il pianificatore specifica che la disponibilità di un discreto potenziale insediativo su aree edificabili ancora libere, non avrebbe giustificato un sostanziale allargamento del perimetro delle zone edificabili. Dagli atti risulta del resto che questi fondi sono sempre stati esclusi dalla zona edificabile. La decisione del 1992 del Consiglio Comunale di includere questo comparto in zona edificabile è caduta in votazione popolare sulla revisione del PR. In simili circostanze l'aggiunta di questo comparto alla zona edificabile porterebbe ad un ulteriore sovradimensionamento complessivo del comprensorio edificabile previsto dal PR. Ciò non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all'art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all'edificazione entro i prossimi 15 anni). Inoltre le misure atte al contenimento dell'estensione del perimetro edificabile corrispondono alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, "secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste" (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).

E. 6.2

Deve tuttavia ancora essere verificato, per una completa ponderazione degli interessi in gioco, se esistono altre ragioni pianificatorie a supporto dell'impugnata risoluzione. A mente di questo Tribunale nemmeno il presupposto di una preesistente ampia edificazione, nonché dell'idoneità all'edificazione di cui all'art 15 lett. a LPT, sono in concreto adempiuti. Il fondo del ricorrente non risulta ancora urbanizzato ed inoltre, assieme ai mappali direttamente confinanti (pure esclusi dall'edificazione), forma un comparto privo di costruzioni, costituito prevalentemente da vigneti. Con il sopralluogo si è potuto constatare come questa zona, situata proprio sopra il nucleo del Palasio, sia importante dal punto di vista paesaggistico in quanto molto esposta alla vista e armonicamente inserita nel verde di prati e boschi. Questo genere di aree aperte, costituite da spazi inedificati, si intercalano nel comprensorio edificato, donano alla morfologia del territorio comunale un'immagine armonica. Permettervi l'edificazione pregiudicherebbe evidentemente la bellezza e l'integrità del paesaggio. Inoltre va ancora rilevato che la zona è molto ripida e verosimilmente a rischio geologico, tanto che è intenzione del Comune inserirla nell'inventario delle zone soggette a pericoli naturali.

E. 7

Priva di fondamento è infine l'invocata disparità di trattamento, per il fatto che alcuni fondi nelle vicinanze sono stati inseriti nella zona edificabile. A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e potenzialità edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni). Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame. A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta della autorità comunali di non includere il fondo del ricorrente nella zona edificabile sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, sono e convincenti. I fondi della zona _____ che risultano inclusi nel perimetro edificabile sono ben diversi dal fondo del ricorrente, sia per collocazione che per morfologia e oltretutto separati dall'intero promontorio. Anche questa censura non merita quindi accoglimento.

E. 8

Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l'interesse privato del singolo proprietario ad edificare il suo fondo in questa località, deve cedere il passo di fronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all'esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. L'impugnativa dell'insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione del Consiglio di Stato viene confermata.

E. 9

Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Il ricorrente è

condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--
(cinquecento). 3. Intimazione: _____ - Avv. _____, _____ - Municipio di
_____ - Consiglio di Stato, _____ - Sezione pianificazione urbanistica,
_____ Tribunale della pianificazione del territorio Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.